



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Gian Andrea Morbelli	Presidente
dott. Marco Bottallo	Giudice
dott. Andrea Carena	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 15.12.2025 **Vianello Arianna** (c.f. VNLRNN71D54A479X), nata ad Asti il 14/04/1971 e **Vianello Paolo** (c.f. VNLPLA49H03L483T), nato a Udine il 03/06/1949, entrambi residenti in Isola d'Asti (AT), Via Chiappa 21 ed elettivamente domiciliati in Torino, via Ettore Perrone 10, presso lo studio dell'Avv. Pietro De Filippo (C.F. DFLPTR77M17L219E) del Foro di Torino (PEC: pietrodefilippo@pec.ordineavvocatitorino.it), che li rappresenta e difende come da procura in atti, con l'ausilio del Dott. Stefano Mansutti, nominato Gestore della Crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi EINS sede di Asti, hanno avanzato chiesto l'apertura, nei propri confronti, della liquidazione controllata.

E' inoltre stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., nella quale si dà atto della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e in cui viene illustrata la situazione economico patrimoniale del debitore.

* * *

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti.

2. Ricorrono, altresì, i presupposti per la trattazione congiunta delle istanze avanzate dai ricorrenti nell'ambito di un'unica procedura familiare, in ragione del rapporto di stretta parentela e dell'origine comune di una parte consistente dell'indebitamento degli stessi, come risultante dalla documentazione in atti e riferito anche dall'OCC nella propria relazione particolareggiata. I ricorrenti, inoltre, risultano anche conviventi, come comprovato dai certificati di residenza anagrafica (ancorché Vianello Arianna risulti di fatto domiciliata in Roma, ove lavora).

3. I ricorrenti non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Essi non svolgono, attualmente, attività di impresa, mentre le attività imprenditoriali in relazione alle quali risulta essere stata contratta la maggior parte dell'esposizione debitoria riguarda garanzia personali rilasciata in favore di società di capitali, nonché l'esercizio di attività d'impresa in forma di società di persone cancellata da più di un anno (il riferimento è alla società CENTOUNDICI VIA CAVOUR DI VIANELLO ARIANNA & C. SAS).

4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare, i ricorrenti, che risultano titolari di beni immobili già sottoposti a procedura esecutiva e mobili di modesto valore, presentano una esposizione debitoria complessiva di circa 474.961,18 euro quanto a Vianello Arianna e a 1.071.182,55 euro quanto a Vianello Paolo, interamente scaduta e, a fronte di redditi complessivi dichiarati pari a circa 2.200,00 euro al mese quanto a Vianello Arianna (da lavoro autonomo) e ad euro 1.250,00 quanto a Vianello Paolo (da pensione), risultano versare in stato di sovraindebitamento da crisi ai sensi dell'art. 2 c. 1 CCII.

4. La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi, Dott. Mansutti, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti nonché il giudizio – positivamente espresso – sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Nel corso della liquidazione meriteranno tuttavia approfondimenti alcuni aspetti volti alla esatta individuazione dell'attivo (anche in relazione agli incarichi societari tutt'oggi ricoperti da Vianello Paolo) e all'accertamento della meritevolezza in capo ai ricorrenti, considerato l'ingentissimo ammontare dei debiti contratti nel corso di un lungo periodo di tempo.

Dovrà poi essere approfondito l'esame dei costi necessari per il sostentamento dei ricorrenti.

5. Tutto ciò premesso ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore che si ritiene di confermare nella persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio dei debitori, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento, anche in considerazione della complessiva situazione economica familiare, senza che il Tribunale sia vincolato dalle indicazioni avanzate al riguardo dai ricorrenti.

La quota di reddito da riservare al debitore per il suo mantenimento non deve peraltro essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

Dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante ex lege.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di:

Vianello Arianna (c.f. VNLRNN71D54A479X), nata ad Asti il 14/04/1971

e

Vianello Paolo (c.f. VNLPLA49H03L483T), nato a Udine il 03/06/1949, entrambi residenti in Isola d'Asti (AT), Via Chiappa 21 ed elettivamente domiciliati in Torino, via Ettore Perrone 10, presso lo studio dell'Avv. Pietro De Filippo (C.F. DFLPTR77M17L219E) del Foro di Torino;

- a) nomina giudice delegato il dott. Andrea Carena;
- b) nomina liquidatore il dott. Stefano Mansutti, iscritto nell'elenco dei gestori della crisi, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori;
- d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando i ricorrenti ad utilizzare l'autovettura Alfa Romeo Mito, targata FR 173VN, meglio individuata in atti;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Asti nella camera di consiglio del 14.1.2026

Il Giudice estensore
Dott. Andrea Carena

Il Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli